

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, con sede in Via Aldo Moro n. 8 – 44124 Cona, FE, CF 01295950388 PI 01295950388, nella persona della Direttrice Generale dott.ssa Nicoletta Natalini, domiciliata per la carica presso la suindicata sede [di seguito denominata anche 'AOUFE'];

e

Università degli Studi di Ferrara, con sede in Via Ariosto n. 35 – 44121 Ferrara, CF 80007370382 PI 00434690384, nella persona della Rettrice, Prof.ssa Laura Ramaciotti, domiciliata per la carica presso la suindicata sede [di seguito denominata anche 'UNIFE'];

e

Smile House Fondazione ETS con sede in Roma, Via Germanico n. 172, codice fiscale 97175550587 - persona giuridica riconosciuta, già iscritta nel Registro delle persone giuridiche della Prefettura di Roma con il n. 393/2005 ed ora iscritta nel Registro Unico del Terzo Settore della Regione Lazio (rep. n. 80403), sezione 'Altri Enti del Terzo Settore', con determina n. G01714 del 10/02/2023, nella persona del Presidente e Legale Rappresentante Dott. Domenico Scopelliti, domiciliato per la carica presso la sede suindicata (di seguito denominata anche "FONDAZIONE", "SMILE HOUSE ETS" o "Parte");

[di seguito indicate singolarmente come "Parte" e congiuntamente come "Parti"]

Premesso che

- a. AOUFE, quale ente strumentale del Servizio socio sanitario regionale e in coerenza agli indirizzi del Piano socio-sanitario regionale, concorre alla realizzazione della missione del Servizio Sanitario della Regione Emilia-Romagna, partecipando in coordinamento ed integrazione con l'Azienda USL di Ferrara alla promozione, al mantenimento e al miglioramento dello stato di salute, come diritto fondamentale della persona ad avere soddisfazione dalla vita ed esercitare pienamente i propri ruoli, ed interesse della collettività a condividere apprezzabili livelli di benessere;
- b. AOUFE garantisce l'assistenza ad alta complessità e ad alto contenuto tecnologico in ambito provinciale e sovra provinciale, in quanto hub per il territorio ferrarese e centro di riferimento regionale per le funzioni determinate dalla programmazione regionale. In quanto sede di riferimento per la Facoltà di Medicina, Farmacia e Prevenzione di UNIFE, garantisce inoltre l'integrazione delle attività di assistenza, didattica e ricerca, concorrendo al raggiungimento delle finalità proprie dell'Università, anche attraverso la valorizzazione del personale in formazione, e favorisce il trasferimento nell'attività assistenziale delle conoscenze acquisite con la ricerca clinica, la valutazione ed adozione di nuove tecnologie, nonché l'implementazione di modelli gestionali innovativi;
- c. UNIFE è una comunità di ricerca, di studio e di formazione e a tal fine esplica, in stretta relazione tra loro, le funzioni fondamentali e primarie della ricerca scientifica e della didattica, organizzando i diversi tipi di formazione di livello superiore, l'orientamento, l'aggiornamento culturale e professionale, i master e i corsi di alta formazione e le attività a queste strumentali e/o complementari, nonché la ricerca applicata a problemi di interesse pubblico e privato;
- d. UNIFE considera prioritaria e primaria la sua funzione nell'attività di ricerca, ne favorisce la dimensione internazionale e promuove, anche attraverso forme di

collaborazione con enti ed imprese extra-universitari pubblici o privati, il trasferimento dei risultati della ricerca al sistema culturale, produttivo e della società civile;

e. la Fondazione è un Ente del Terzo Settore che persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento e l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale, intendendo promuovere e realizzare - direttamente o indirettamente - ogni forma di iniziativa volta alla assistenza sanitaria e sociale nonché di cooperazione e di sviluppo nei confronti di quanti - in Italia e nel Mondo - si trovino in stato di malattia, debolezza, emarginazione, sofferenza e bisogno, con particolare riferimento a minori e giovani adulti affetti da malformazioni oro-cranio-maxillo-facciali, allo scopo di offrire interventi chirurgici gratuiti e cure mediche specialistiche; in particolare, la Fondazione intende:

- operare minori e giovani adulti nati con malformazioni oro-cranio-maxillo-facciali che sono in attesa di essere curati, abbattere le barriere d'accesso ai trattamenti chirurgici, sostenere la necessità di cure multispecialistiche fino al termine dello sviluppo psico-fisico e svolgere attività di formazione al personale medico-sanitario locale;

- sostenere, partecipare e/o coordinare programmi di intervento e di cooperazione nei Paesi a basso e medio reddito per offrire interventi chirurgici gratuiti, cure mediche multispecialistiche e formazione nel campo della chirurgia plastica ricostruttiva e oro-cranio-maxillo-facciale in favore di quanti siano bisognosi di tali servizi e per pazienti che non hanno i mezzi per usufruirne;

- istituire in Italia Centri di Eccellenza per la diagnosi e la cura delle malformazioni cranio- maxillo-facciali, denominati "SMILE HOUSE", dove ad oggi non esiste una realtà medico-ospedaliera che tratti, con l'utilizzo di sistemi dedicati e continui, durante le fasi della crescita del paziente, tutti gli aspetti di questo genere di malformazioni, con lo scopo altresì di svolgere attività di ricerca scientifica sulle nuove tecnologie, sui protocolli chirurgici e sui percorsi terapeutici multidisciplinari nonché sulle cause e sulla genetica delle malformazioni medesime ed altresì allo scopo di svolgere attività di formazione professionale specialistica e di aggiornamento dei medici, infermieri ed operatori sanitari che operano per il trattamento di queste patologie sia in Italia che nei Paesi a basso e medio reddito;

f. il Progetto "Smile House" si fonda su un Protocollo d'Intesa con il Ministero della Salute, sottoscritto il 7 maggio 2008 con l'impegno delle Parti a collaborare, senza alcun fine di lucro, nell'ambito delle proprie attività istituzionali e nel contesto di progetti specifici e relativi alle attività istituzionali stesse;

g. il predetto Protocollo tra Ministero e Fondazione è stato rinnovato in data 13 luglio 2016 e, da ultimo, il 22 settembre 2022;

h. la Fondazione intende implementare e supportare il Progetto SMILE HOUSE mediante accordi specifici nelle singole Regioni e con le Università, secondo le esigenze di ogni singola realtà locale;

i. le Parti condividono l'importanza della collaborazione, della formazione e della ricerca quali valori fondamentali per l'adempimento dei doveri inderogabili verso l'individuo e la collettività;

TUTTO CIO' PREMESSO TRA LE PARTI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa.

Art. 2 Oggetto

2.1 Le Parti concordano che l'oggetto del presente Protocollo d'Intesa è una collaborazione che ha come obiettivo principale la realizzazione, all'interno di AOUE e UNIFE, di un'attività denominata "Polo Genetico SMILE HOUSE" per la diagnosi genetica ed assistenza di pazienti affetti da malformazioni cranio-maxillo-facciali e per la ricerca sulle cause genetiche ed epigenetiche delle malformazioni cranio-maxillo-facciali. L'assetto organizzativo e le modalità di integrazione saranno disciplinate all'interno di un accordo successivo.

2.2 AOUE e UNIFE si riservano di designare congiuntamente un Coordinatore Clinico/Scientifico che sarà responsabile del rispetto dei protocolli operativi condivisi, della formazione del personale sanitario coinvolto, nonché della direzione dei progetti di ricerca.

2.3 Le Parti, mediante la sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa, si impegnano reciprocamente a collaborare, nell'ambito delle proprie attività istituzionali e nel contesto di progetti specifici, al fine di:

- a) elaborare, sostenere e realizzare protocolli diagnostici e di prevenzione per le malformazioni cranio-maxillo-facciali nel contesto della rete nazionale SMILE HOUSE;
- b) promuovere e sostenere progetti di ricerca scientifica nell'ambito delle malformazioni cranio-maxillo-facciali finalizzati alla comprensione dei meccanismi patogenetici, al miglioramento della diagnostica e della consulenza genetica, nonché allo sviluppo di interventi di prevenzione primaria;
- c) elaborare, sostenere e realizzare attività e progetti di cooperazione sanitaria nei settori in cui la Fondazione opera, nonché sviluppare e contribuire al progresso di iniziative in genere nel campo della salute e dell'assistenza;
- d) organizzare e sostenere, con apposite campagne di raccolta fondi organizzate dalla Fondazione stessa, laboratori, centri di ricerca, ed ogni altra istituzione analoga, gestendo altresì finanziamenti assegnati a progetti di ricerca;
- e) programmare ed organizzare, a sostegno dell'attività istituzionale, seminari, convegni, gruppi di lavoro a livello scientifico, in Italia e all'estero;
- f) formare, ciascuna per quanto di rispettiva competenza e nel rispetto della normativa vigente, specializzandi, dottorandi, borsisti e personale universitario e sanitario nel campo della genetica delle malformazioni maxillofacciali, al fine del miglioramento delle prestazioni diagnostiche ed al perfezionamento degli interventi di prevenzione;
- g) istituire borse di studio e contratti di ricerca, finanziate dalla Fondazione, a favore di giovani ricercatori, allo scopo di impiegare ed integrare le specifiche conoscenze scientifiche ad aggiornare e a implementare i protocolli scientifici per una più profonda comprensione della patogenesi delle anomalie congenite craniofacciali per un miglioramento della diagnostica e degli interventi preventivi.

2.4 AOUE, UNIFE e la Fondazione si impegnano, successivamente alla sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa, a definire congiuntamente le modalità operative di realizzazione del Polo Genetico SMILE HOUSE, condividendo anche tempi e modalità di attuazione del progetto attuativo, in relazione a quanto disciplinato dai successivi articoli 3 e 4.

Art. 3 Finalità, struttura e operatività del “Polo Genetico SMILE HOUSE”

3.1 L'attività che dovrà svolgere il Polo Genetico SMILE HOUSE per la diagnosi genetica delle malformazioni craniofacciali istituito all'interno di AOUE e UNIFE sarà rivolta a fornire servizio diagnostico a pazienti affetti da malformazioni cranio-maxillo-facciali.

3.2 Il Polo Genetico SMILE HOUSE inoltre sarà orientato, nell'ambito di una programmazione condivisa tra AOUE, UNIFE e la Fondazione, ad avviare:

- a) progetti di ricerca finalizzati alla individuazione delle cause genetiche, epigenetiche ed ambientali delle malformazioni cranio-maxillo-facciali, nonché al miglioramento dei protocolli diagnostici e degli interventi preventivi;
- b) attività di formazione a favore di specializzandi, dottorandi, borsisti, universitari e sanitari che vorranno completare la formazione nel settore della diagnostica genetica e dedicarsi all'attività di volontariato con la Fondazione stessa.

3.3 La Fondazione contribuirà a finanziare l'acquisizione di figure professionali, non presenti o non disponibili all'interno di AOUE e UNIFE, che si rendano necessarie al perseguimento degli scopi e degli obiettivi del Polo Genetico SMILE HOUSE di Ferrara.

Art. 4 Ruoli e impegni delle parti

4.1 Per la realizzazione del Progetto di cui ai precedenti artt. 2 e 3, le Parti collaboreranno ciascuna per quanto di propria competenza secondo quanto di seguito indicato.

4.2 AOUE e UNIFE si impegnano, all'interno delle proprie strutture, a individuare e destinare spazi e risorse necessari per le attività del Polo Genetico SMILE HOUSE di Ferrara. Gli spazi e le risorse saranno individuati in maniera specifica con accordi successivi

4.3 La FONDAZIONE si impegna a:

- a) sostenere i costi per integrare l'acquisizione da parte di AOUE e/o UNIFE di personale sanitario necessario alla realizzazione Polo Genetico SMILE HOUSE di Ferrara, con modalità contrattuali da definirsi a seconda delle necessità e del ruolo da attribuire alle singole figure;
- b) avviare ed incentivare ogni possibile e consentita campagna di raccolta fondi, da destinare al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e, specificamente al finanziamento ed all'attuazione degli impegni che deriveranno dal presente Protocollo d'Intesa e dagli atti da questo conseguenti, gestendo altresì finanziamenti assegnati ai progetti di ricerca che possano essere finalizzati all'adeguamento tecnologico di tutte le sedi della istituenda Rete SMILE HOUSE;
- c) erogare un contratto di ricerca, in favore di un giovane ricercatore meritevole, che abbia svolto o intenda svolgere un ruolo di attiva collaborazione nell'ambito delle attività del Polo Genetico SMILE HOUSE.

4.4 Per la realizzazione di ogni altro progetto che le Parti decideranno di avviare congiuntamente, sotto la vigenza del presente Protocollo d'Intesa, ciascuna di esse metterà a disposizione le proprie competenze, le strutture cliniche e di laboratorio e/o il proprio personale, previa sottoscrizione di appositi accordi attuativi, finalizzati alla definizione dei singoli rapporti che intercorreranno tra gli enti aderenti al presente Protocollo d'Intesa.

4.5 Le Parti si danno atto che ogni finanziamento sarà successivamente disciplinato nel rispetto delle vigenti normative e in accordo con le procedure in atto nella AOUE e nella UNIFE.

4.6 Le Parti si danno atto, inoltre, che il personale AOUE e UNIFE parteciperà alle attività previste dal presente Protocollo d'Intesa utilizzando gli istituti giuridici di cui alle disposizioni normative vigenti e nel rispetto della regolamentazione aziendale e universitaria.

Art. 5 Referenti

5.1 Al fine di realizzare quanto previsto nel presente Protocollo e provvedere alla sua efficace gestione, ciascuna Parte designerà e indicherà un proprio Referente nel modo seguente:

- a) Il referente di AOUE sarà il Direttore Generale p.t. o suo delegato, avente uguali poteri;
- b) Il referente di UNIFE sarà il Rettore p.t. o suo delegato;
- c) Il referente della Fondazione sarà il Presidente o suo delegato, avente uguali poteri.

5.2 Ciascuna Parte potrà in qualunque momento modificare il proprio Referente previa comunicazione scritta all'altra Parte; ulteriori e specifici Referenti potranno essere indicati ai fini di ulteriori e distinti Accordi attuativi.

Art. 6 Accordi attuativi

6.1 Le modalità e le forme di collaborazione necessarie al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2 e seguenti, saranno regolate attraverso la stipula di appositi Accordi attuativi tra le Parti, che richiameranno e rispetteranno il presente Protocollo.

6.2 Gli accordi attuativi dovranno indicare, tra l'altro:

- a) le specifiche attività da implementare;
- b) gli obiettivi da conseguire;
- c) i termini e le condizioni di svolgimento;
- d) la durata presunta delle attività;
- e) la rendicontazione degli obiettivi da conseguire;
- f) i responsabili scientifici e programmatici di entrambe le Parti per gli obiettivi da conseguire;
- g) l'individuazione del luogo e delle attrezzature destinate allo svolgimento delle iniziative;
- h) le informazioni relative alle risorse umane, materiali, previste per tali attività;
- i) la stima e la copertura di eventuali oneri finanziari;
- j) la disciplina sulla proprietà intellettuale dei risultati e sulle eventuali pubblicazioni.

6.3 Gli Accordi attuativi, scaturenti dall'applicazione del presente Protocollo, devono essere preventivamente sottoposti agli organi competenti delle Parti, per le necessarie autorizzazioni, secondo le norme vigenti.

Art. 7 Oneri finanziari ed economici

7.1 La sottoscrizione del presente Protocollo non comporta assunzione di impegni finanziari per le Parti. Gli oneri eventualmente derivanti dall'esecuzione degli Accordi Attuativi di cui all'art.6 saranno oggetto di specifica disciplina nell'ambito degli stessi.

Art. 8 Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

8.1 Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa. In particolare:

a) ciascuna Parte pubblicizzerà il presente Accordo tramite il proprio sito istituzionale e, a tal fine, potranno reciprocamente essere utilizzati i loghi delle altre Parti;

b) I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo.

8.2 Il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva di ciascuna delle Parti per fini commerciali e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azionario istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine di ciascuna Parte.

8.3 L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale richiederà il consenso della parte interessata.

Art. 9 Durata e Rinnovo

9.1 Il presente Protocollo entra in vigore dalla data di sottoscrizione ed ha durata di anni cinque (5).

9.2 E' prevista la possibilità di rinnovo espresso su istanza delle Parti, che dovrà essere accompagnata da una relazione finale sulle attività espletate e sui risultati ottenuti nell'ambito della collaborazione, sottoposta alla valutazione dei rispettivi Organi Deliberanti che, sulla base della medesima, si esprimeranno sull'opportunità del rinnovo.

Art. 10 Titolarità dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale

10.1 Ciascuna delle Parti è titolare esclusiva dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri in data anteriore alla sottoscrizione del presente accordo quadro.

10.2 La disciplina della contitolarità dei risultati scaturenti dalle attività previste dal presente accordo e la loro tutela e valorizzazione nell'ambito delle norme sulla proprietà industriale e intellettuale saranno regolati nell'ambito di accordi successivi fra le Parti.

10.3 In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività congiunte di ricerca e formazione dovrà essere menzionato l'intervento dell'Università e della Fondazione quali patrocinanti delle attività in collaborazione.

10.4 Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi delle parti omogenei ed oggettivamente non distinguibili, nel caso eventuale di pubblicazioni, le Parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni medesime e in tal caso le pubblicazioni dovranno riportare il nominativo degli/delle autori/autrici e/o inventori/inventrici.

10.5 Nell'ipotesi invece di risultati realizzati e costituiti da contributi delle Parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente l'eventuale contributo dell'altra Parte.

10.6 Se tali pubblicazioni contengono dati e informazioni resi noti da una Parte all'altra confidenzialmente, la Parte ricevente l'informazione confidenziale dovrà chiedere preventiva autorizzazione scritta all'altra.

10.7 Qualora i risultati fossero suscettibili di tutela nell'ambito della proprietà industriale/Intellettuale, le eventuali pubblicazioni dovranno essere ritardate per il tempo necessario alla registrazione dei titoli.

Art. 11 Sicurezza e Copertura Assicurativa

11.1 I datori di lavoro di ciascuna delle parti saranno responsabili dell'applicazione di quanto disposto dal D.lgs.81/2008 e ss.mm.ii, in riferimento alle attività svolte nei rispettivi spazi di competenza, con particolare riguardo alle misure generali di tutela, alla formazione ed alla sorveglianza sanitaria.

Il personale di entrambe le Parti, oltre che alle disposizioni del testo unico sopra citato, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente contratto

11.2 Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale, impiegato nello svolgimento delle attività discendenti dal presente Accordo, indipendentemente dalla sede individuata per la realizzazione dei singoli Accordi attuativi.

Art. 12 Trattamento dei dati personali

12.1 Ciascuna Parte si impegna a trattare tutti i dati personali acquisiti nell'esecuzione del presente Accordo unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del medesimo e nel pieno rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento al Regolamento UE 2016/679 e al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 13 Codice Etico

13.1 Le Parti dichiarano di aver preso visione, in sede di perfezionamento del presente Protocollo, dei rispettivi Codici Etici e di Condotta, così come pubblicati nei rispettivi siti istituzionali, ai cui principi etico-comportamentali si conformeranno, ognuno nel rispetto dei propri Codici, nell'esecuzione della medesima, e si impegnano, per tutta la durata dell'Accordo e per tutte le attività ad esso comunque riferibili, a tenere una condotta in linea con i principi contenuti nei predetti Codici e a farli conoscere e a farvi attenere i propri dipendenti e collaboratori e chiunque partecipi all'esecuzione dell'Accordo, osservando e facendo osservare ai citati soggetti un comportamento ad essi pienamente conforme e che non risulti lesivo dell'immagine e, comunque, dei valori morali e materiali in cui le Parti si riconoscono e che applicano nell'esercizio della propria attività, anche con riferimento ai rapporti con terzi.

13.2 Resta espressamente inteso che, qualora nelle attività comunque riferibili all'esecuzione del presente Protocollo, una Parte e/o propri dipendenti e/o collaboratori pongano in essere comportamenti illeciti in violazione dei rispettivi Codici, ciascuna altra Parte ha facoltà di risolvere l'Accordo, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

Art. 14 Comunicazioni

14.1 Qualsiasi comunicazione o notifica richiesta o consentita dalle disposizioni qui contenute sarà eseguita per iscritto e inviata con qualsiasi mezzo atto a comprovarne l'avvenuta ricezione agli indirizzi di seguito indicati:

- Per l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, Via Aldo Moro n. 8 – 44124 Cona, FE - PEC ricercainnovazione@pec.ospfe.it
- Per l'Università di Ferrara, Via Ariosto n. 35 – 44121 Ferrara - PEC ateneo@pec.unife.it

- Per SMILE HOUSE FONDAZIONE ETS, Via Germanico n. 172 – 00192 Roma
E-mail: domenico.scopelliti@smilehousefondazione.org -
PEC: smilehouse.fondazione@pec.net

Art. 15 Recesso e Risoluzione

15.1 Ciascuna Parte avrà facoltà di recedere in qualsiasi momento con preavviso scritto, da comunicarsi alle altre Parti almeno 90 giorni prima della data stabilita dal recesso, tramite nota PEC, fermo restando l'obbligo di adempimento degli impegni già assunti in specifici atti e accordi di esecuzione dell'Accordo medesimo.

15.2 In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Protocollo, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Ferrara.

Art. 16 Modifiche

16.1 Qualsiasi modifica a questo Protocollo d'Intesa non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto e firmato di comune accordo tra le Parti.

Art. 17 Registrazione e spese

16.1 Il presente Protocollo sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Il Contratto è soggetto ad imposta di bollo come da tariffa all. A – parte I art. 2 del D.P.R. 642/72 e ss.mm.ii. Detta imposta è assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Ferrara, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Ferrara n. 7035/2016 rilasciata in data 17 febbraio 2016 che, mediante nota di debito, chiederà all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara il rimborso del 50% di sua spettanza ai sensi dell'art. 13 - Legge regolatrice e Foro competente.

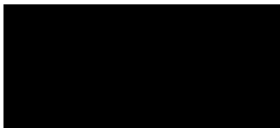
16.2 Smile House Fondazione ETS è esente da bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore

Art. 18 Clausola residuale

18.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle norme di legge applicabili in materia.

Roma/Ferrara, _____

**Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Ferrara**
La Direttrice Generale
Dott.ssa Nicoletta Natalini



**Università degli Studi
di Ferrara**
La Rettore
Prof. Laura Ramaciotti

**Smile House
Fondazione E.T.S.**
Il Presidente
Dott. Domenico Scopelliti

